Firmato digitalmente da GIANLUCA ANDERLINI C: IT O: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126 441001

DR. GIANLUCA ANDERLINI

Repertorio n.59039 Raccolta n.15369

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 2 IL 24/12/2025 AL N. 48051 SERIE 1T

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **undici** del mese di **dicembre,** alle ore undici.

In Roma, Viale dei Bastioni di Michelangelo 5/A.

Innanzi a me Dott. **Gianluca ANDERLINI,** Notaio in Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI:

- GALDI Daniela, nata a Roma il 5 settembre 1971, codice fiscale GLD DNL 71P45 H501V, residente a Roma, Via della Camilluccia n.589/C, di cittadinanza italiana e domiciliata per la carica presso la sede della società come in appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico e come tale legale rappresentante della società:

- "LIFENESS - HEALTH FOOD & LONGEVITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" con sede in Roma (RM) - Via Della Camilluccia 589/C, capitale sociale euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 18010851006, iscritta al REA di Roma al n. RM - 1755592, società costituita in Italia, di diritto italiano.

- **ALESSANDRINI Gabriel**, nato a Roma il 13 febbraio 2006, residente a Roma, Via della Camilluccia n.589/C, codice fiscale dichiarato: LSS GRL 06B13 H501Q, di cittadinanza italiana.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

La signora GALDI Daniela nella sua qualità, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea dei soci della suindicata società "LIFENESS - HEALTH FOOD & LONGEVITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA", qui riunita in forma totalitaria. Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma del vigente Statuto Sociale la costituita signora GALDI Daniela la quale dichiara, constata e mi richiede di far risultare che:

- sono legittimamente intervenuti i soci titolari dell'intero capitale sociale ed aventi diritto al voto e precisamente:

- ALESSANDRINI Gabriel, come sopra generalizzato, titolare di una quota del valore nominale di Euro 900,00 (novecento virgola zero zero) pari al 45% (quarantacinque per cento) del capitale sociale;

- GALDI Daniela, come sopra generalizzata, titolare di una quota del valore nominale di Euro 1.100,00 (millecento virgola zero zero) pari al 55% (cinquantacinque per cento) del capitale sociale;

- è presente l'organo amministrativo in persona di essa comparente GALDI Daniela;

- la società non versa attualmente nelle ipotesi per le quali è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo ai sensi di legge.

Il Presidente, dunque, verificata la regolarità della costituzione dell'assemblea e dichiara la presente assemblea, anche in mancanza di preventiva e formale convocazione, validamente costituita in forma totalitaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2479 - bis comma 5 cod. civ., per discutere e deliberare sugli argomenti che concordemente i soci fissano come oggetto della presente adunanza nel seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dell'attività che costituisce l'oggetto sociale per perseguire oltre lo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune e conseguente adeguamento dell'atto costitutivo alle "società benefit" di cui alla legge 28 dicembre 2015 articolo unico commi 376-384 adozione integrale delle regole delle stesse società, contestuale aumento del capitale sociale, modifica della denominazione sociale ed approvazione del nuovo statuto sociale.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ed al riguardo il Presidente fa presente come la società è stata costituita come S.r.l. semplificata e questo inquadramento giuridico non risponde ora però alle reali esigenze della società, di qui la necessità di formalizzare il passaggio alle società benefit di cui alla legge 28 dicembre 2015 articolo unico commi 376-384, con contestuale aumento a pagamento del capitale sociale fino ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) da liberarsi in denaro, attraverso poi la conferma di un nuovo statuto sociale adeguato alle normative delle indicate società

E' superfluo ricordare che la modificazione in questione non integra gli estremi di una "trasformazione societaria" in senso tecnico, restando invece assoggettata alla medesima disciplina delle modificazioni dell'atto costitutivo delle S.r.l.

A questo punto il Presidente GALDI Daniela dichiara di voler sottoscrivere l'aumento del capitale sociale fino per un importo di Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) e di rinunciare quindi come in effetti rinuncia al residuo diritto di prelazione ad essa spettante; all'uopo dichiara che è presente il signor ALESSANDRINI Gabriel come sopra generalizzato, il quale si è dichiarato disposta a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale inoptato e di liberarlo interamente mediante versamento della corrispondente somma di denaro per euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero).

Non essendovi null'altro da proporre il Presidente dichiara ed io Notaio trascrivo che con il voto favorevole dell'unico socio manifestato in forma orale, l'assemblea

DELIBERA:

- di aumentare, il capitale sociale a pagamento, dagli attuali euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) fino ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e quindi per euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) da liberarsi in denaro.

Procedendo seduta stante al deliberato aumento di complessivi Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) e stante quanto dichiarato dai soci in assemblea, lo stesso viene integralmente sottoscritto dai soci nel seguente modo:

- dal signor ALESSANDRINI Gabriel per Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) ed a completa liberazione della quota come sopra sottoscritta, versa alla società la somma di euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) mediante bonifico bancario eseguito tramite Banco BPM SPa in data odierna CRO/TRN 503400282845534548032001l700IT
- dalla signora GALDI Daniela per Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) ed a completa liberazione della quota come sopra sottoscritta, versa alla società la somma di euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) mediante bonifico bancario eseguito tramite Banco BPM SPa in data odierna CRO/TRN 503400279305534548032001l700IT
- di dare atto che a seguito della presente operazione il capitale sociale della società pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è così suddiviso:
- GALDI Daniela essa comparente, titolare di una partecipazione del valore nominale di euro 5.100,00 (cinquemilacento virgola zero zero) pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale;
- ALESSANDRINI Gabriel titolare di una partecipazione del valore nominale di euro 4.900,00 (quattromilanovecento virgola zero zero) pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.
- di adeguare lo statuto sociale alle attuali norme che disciplinano le società benefit di cui alla legge 28 dicembre 2015 articolo unico commi 376-384, modificando la denominazione sociale in " LIFENESS - HEALTH FOOD & LONGEVITY SOCIETA' BENEFIT S.R.L." la disciplina statutaria anche relativamente a capitale sociale, alla disciplina relativa alla natura e tipologia dei conferimenti in Società, fermo rimanendo la sede della società con adozione di nuovo statuto sociale, che conformato al nuovo capitale sociale ed alla disciplina delle società benefit responsabilità limitata, mi viene consegnato dallo stesso Presidente dell'assemblea e composto di 36 (trentasei) articoli si allega al presente verbale sub **"A"** quale parte, inte-

grante e sostanziale previa sottoscrizione del comparente stesso e di me Notaio, omessane per dispensa dei comparenti che dichiarano di averne piena ed esatta conoscenza.
- di delegare all'organo amministrativo testè eletto l'esecuzione della presente delibera ed il compimento di tutti gli atti ed adempimenti relativi anche ai fini dell'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese nonchè per volturare alla società nella sua nuova denominazione, a semplice esibizione del presente atto, tutti i contratti in corso con qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, nonché tutti i conti e depositi anche cauzionali ed ogni altra ragione attiva o passiva della società, beni immobili o beni mobili registrati, cosicché la stessa subentri in tutto e per tutto nel patrimonio della società trasformata, senza limitazione di sorta.
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e trentotto minuti.
Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati per averne piena ed esatta conoscenza.
Le spese del presente atto sono a carico della società.
Richiesto io notaio ho ricevuto e compilato il presente atto e ne ho dato lettura ai comparenti che lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed unitamente a me notaio lo sottoscrivono alle ore undici e quaranta minuti.
Scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia cura e da me Notaio completato a mano in quattro pagine complete e quanto della presente quinta sui due fogli di cui si compone fin qui.
FIRMATO DANIELA GALDI
FIRMATO GABRIEL ALESSANDRINI
FIRMATO GIANLUCA ANDERLINI NOTAIO - impronta del sigillo

ALLEGATO A
REPERTORIO N. 59039
RACCOLTA N. 15369

STATUTO DELLA SOCIETA'

LIFENESS - HEALTH FOOD & LONGEVITY SOCIETA' BENEFIT S.R.L.

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1) - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: " LIFENESS - HEALTH FOOD & LONGEVITY SOCIETA' BENEFIT S.R.L."

Articolo 2) - La società ha sede in Roma all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Con decisione dell'Organo Amministrativo la società potrà trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per il trasferimento della sede in comune diverso e per l'istituzione di sedi secondarie sia in Italia che all'estero è necessaria la decisione dei soci.

Articolo 3) - La società ha come obiettivo principale la felicità di tutti i suoi membri, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un coinvolgente impegno in un'attività economica prospera. In qualità di società benefit, si impegna a perseguire finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, attività sociali, enti e associazioni, nonché altri portatori di interesse.

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo sviluppo, la produzione, la gestione e la commercializzazione di piattaforme digitali, applicazioni, software e servizi tecnologici destinati alla promozione della salute, del benessere psicofisico, della prevenzione, della nutrizione consapevole e del miglioramento dello stile di vita;

b) la realizzazione, gestione e commercializzazione di servizi informativi, educativi e divulgativi nei settori della salute, dell'alimentazione, dello stile di vita, della prevenzione e della longevità, anche tramite strumenti digitali, senza svolgimento di attività riservate a professioni sanitarie regolamentate;

c) l'erogazione di programmi, percorsi, contenuti e strumenti relativi alla nutrizione, al benessere e alla longevità esclusivamente con finalità educative, divulgative e di supporto informativo, con esclusione di ogni attività di diagnosi, prescrizione, valutazione clinica, terapia o altra attività soggetta a riserva di legge;

d) la possibilità di collaborare con professionisti abilitati nei rispettivi ambiti (medici, biologi nutrizionisti, dietisti, psicologi, fisioterapisti, ecc.), i quali operano in piena autonomia professionale e responsabilità, qualora siano necessarie competenze rientranti nelle rispettive attività sanitarie e professionali regolamentate;

e) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, eventi, workshop, seminari e iniziative divulgative dedicati alla salute, alla nutrizione, all'alimentazione sostenibile, al benessere psicofisico, alla longevità e ai corretti stili di vita;

f) la ricerca, lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione e la distribuzione di prodotti alimentari, nutraceutici, di healthy food e soluzioni affini, purché conformi alle normative vigenti e senza integrazione di attività riservate o sanitarie;

g) la realizzazione, gestione e promozione di contenuti editoriali, multimediali e divulgativi riguardanti temi di salute, alimentazione, prevenzione e sostenibilità.

In qualità di Società Benefit, la società si impegna, nel perseguimento dell'oggetto sociale, a operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, perseguendo una o più finalità di beneficio comune, tra cui:

a) promuovere stili di vita sani, consapevoli e sostenibili attraverso l'educazione alimentare, la digital health e la divulgazione scientifica;

b) diffondere la cultura della longevità sana (healthy longevity) supportata da evidenze scientifiche e da modelli educativi innovativi;

c) favorire scelte alimentari e comportamentali sostenibili, contribuendo a ridurre l'impatto

ambientale legato ai consumi e alle pratiche alimentari;
d) promuovere iniziative sociali, educative e divulgative in collaborazione con enti pubblici, scuole, istituzioni, centri di ricerca, organizzazioni no-profit e comunità locali;
e) rendere accessibili strumenti e contenuti di prevenzione, benessere e informazione scientifica, riducendo le disuguaglianze informative;
f) adottare pratiche aziendali responsabili, sostenibili e trasparenti — anche per quanto riguarda la filiera produttiva — monitorando annualmente l'impatto generato e redigendo la relazione di beneficio comune secondo standard riconosciuti.
La società potrà inoltre:
a) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
b) assumere partecipazioni o interessenze in altre imprese, società, enti o consorzi aventi oggetto analogo, affine o complementare alle proprie attività;
c) stipulare contratti di collaborazione, partnership, licenza, distribuzione, franchising o co-sviluppo con soggetti pubblici e privati, in Italia e all'estero;
d) richiedere contributi, incentivi, finanziamenti e partecipare a bandi pubblici o privati, nazionali e internazionali.
- Il tutto sempre se consentito dalla legge, non in via prevalente, non nei confronti del pubblico ma solo in via strettamente strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- È in ogni caso tassativamente escluso lo svolgimento di ogni attività riservata propria delle professioni intellettuali che, invece, saranno svolte direttamente, individualmente e sotto la personale responsabilità da professionisti all'uopo abilitati ai sensi di legge ed iscritti negli appositi albi.
- Infine, tramite l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine e connesso al proprio, senza fine di collocamento, non in via prevalente, al solo scopo di conseguire l'oggetto sociale.
In qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384, la società si impegna a raggiungere specifiche finalità di beneficio comune attraverso le proprie attività, mirando a generare un valore sociale misurabile nell'interesse pubblico. Inoltre, si propone di creare le condizioni per mantenere il conseguimento di risultati economici soddisfacenti, permettendo così di garantire la propria vitalità e perseguire un miglioramento duraturo nel tempo attraverso:
- Il sostegno alle aziende nella creazione di strategie a lungo termine che mirino non solo a ottenere benefici immediati, ma anche a garantire la durabilità nel lungo periodo.
- Il riconoscimento che i nostri stakeholders, inclusi clienti, professionisti, dipendenti, la società in generale, sono essenziali per il nostro successo. Cerchiamo il bene comune, garantendo che le nostre azioni creino valore per tutti.
- La massima trasparenza in tutte le operazioni, con etica professionale e responsabilità.
- La piena coscienza che le imprese finanziariamente sane apportano molteplici benefici e vantaggi alla comunità. Forniamo il nostro supporto affinché i nostri stakeholders possano esserlo.
- La promozione dell'adozione e dell'implementazione del modello di società benefit, b-corporation come un modello ideale di sviluppo economico e sociale.
Articolo 4) - La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroga od anticipato scioglimento.

CAPITALE E CONFERIMENTI

Articolo 5) - Il capitale della società è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.
Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente

posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

I soci, salvo il caso di cui all'art.2482-ter del codice civile, possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

L'assemblea può decidere la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione di attività o beni sociali ai soci, nel rispetto dei diritti individuali di ciascun socio e della parità di trattamento.

Articolo 6) - Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

DIRITTI E DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 7) - Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti salvo contraria specifica determinazione ai sensi del secondo comma dell'art.2468 del codice civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 8) - Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni potranno essere effettuate ai soci ai numeri e agli indirizzi che siano stati da questi ultimi comunicati all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.

Sarà cura dell'organo amministrativo conservare le predette comunicazioni degli ulteriori indirizzi e recapiti forniti dai soci, anche mediante l'istituzione di apposito registro che dovrà, sempre a cura dell'organo amministrativo, essere tempestivamente aggiornato.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Articolo 9) - Nel caso in cui un socio intenda trasferire per atto tra vivi la propria partecipazione o parte di essa ovvero i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art.5 del presente statuto, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno di essi posseduta, a parità di prezzo e di condizioni.

Nei casi di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o oneroso nei confronti dei parenti in linea retta non spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Nei casi di trasferimento per atto tra vivi con corrispettivo infungibile, spetta agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le modalità appresso descritte, in quanto compatibili; in tal caso il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito od al cedente a titolo oneroso una somma determinata secondo la valutazione di un arbitro nominato ai sensi dell'art.33 del presente statuto. L'arbitro nominato dovrà pronunciarsi entro novanta giorni, tenendo conto del valore di mercato compreso il valore di avviamento.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per intero, pena la decadenza, entro trenta giorni da quello in cui il socio cedente avrà comunicato agli altri soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, le condizioni di cessione, il prezzo richiesto e le generalità del cessionario.

Ove taluno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere

esercitato pro-quota dagli altri soci.
Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.
L'intestazione della partecipazione a società fiduciaria o la reintestazione all'effettivo proprietario non è soggetta a prelazione.
Il trasferimento delle partecipazioni sociali a causa di morte è regolato a norma di legge.
Le delibere che introducono, modificano o sopprimono limiti alla trasferibilità della quota, comprese quelle che disciplinano la prelazione ed il gradimento, devono essere adottate con il voto unanime dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

DIRITTO DI RECESSO

Articolo 10) - Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.
Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominato, al sindaco.
La raccomandata dovrà essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:
- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori, a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.
Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente.
Articolo 11) - Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art.2473, terzo e quarto comma, codice civile.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

Articolo 12) - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico od uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
Articolo 13) - Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
Devono in ogni caso essere adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni con riferimento alle materie di cui ai numeri quattro e cinque dell'art.2479 del codice civile, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art.2482-bis del codice civile, ovvero quando lo richiedano l'amministratore unico od uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
Chiunque rivesta la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro delle imprese ovvero che la dimostri esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro delle imprese ed a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto, l'amministratore unico od uno degli amministratori comunica a tutti i soci ed agli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine, non inferiore

a cinque giorni, entro il quale il socio deve far pervenire presso la sede sociale il proprio consenso alla stessa.
La comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.
Dai documenti sottoscritti dai soci dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, le risultanze della decisione, l'indicazione dei soci favorevoli, contrari od astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro decisione.
Le decisioni non assembleari sono prese con il consenso dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci.
Articolo 14) - L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o da ciascuno degli amministratori nella sede sociale od altrove purchè in Italia, con avviso spedito ai soci mediante lettera raccomandata almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché degli argomenti all'ordine del giorno, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.
L'avviso può essere spedito anche a mezzo lettera raccomandata a mano, telegramma, fax, telex o posta elettronica od in qualunque modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, al domicilio risultante dal registro delle imprese od ai numeri o indirizzi comunicati dai soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto.
Pur in mancanza di preventiva convocazione, la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed il sindaco (se nominato) sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.
Articolo 15) - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o dall'amministratore più anziano d'età o, in caso di impedimento, da altra persona scelta a maggioranza dai soci presenti.
Il presidente è assistito da un segretario, salvo che il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
Articolo 16) - Possono intervenire nell'assemblea tutti coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro delle imprese ovvero che la dimostrino esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro delle imprese e che ne abbiano diritto ai sensi di legge e del presente statuto.
Ogni socio potrà farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, nel rispetto delle norme vigenti.
Articolo 17) - L'assemblea delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione delibera a maggioranza relativa, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.
Sulle modificazioni dell'atto costitutivo e delle norme di funzionamento, sullo scioglimento anticipato della società, sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo od una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo art.25.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18) - La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a undici membri o da un numero di amministratori da due a cinque ai quali potrà essere affidata l'amministrazione disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.
L'organo amministrativo dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di Beneficio Comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dalla Legge 28 dicembre 2015, n.208.
L'organo amministrativo, inoltre, dovrà agire e deliberare con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per i soci in un orizzonte di medio-lungo periodo.
I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca, se i soci al momento della nomina non abbiano fissato la durata della carica.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal sindaco ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti che scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
L'organo amministrativo ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio. I soci possono inoltre riconoscere un compenso per l'opera prestata, sia in misura fissa che quale partecipazione agli utili e possono anche riconoscere un'indennità di fine mandato da determinarsi mediante accantonamenti annui, anche in forma assicurativa.
Articolo 19) - Nel caso in cui non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina, il consiglio di amministrazione nomina un presidente e, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente.
Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare poteri ad uno o più dei suoi membri, determinandone le attribuzioni, le competenze e la retribuzione.
Le cariche di presidente e di consigliere delegato sono cumulabili.
Le adunanze sono presiedute dal presidente, e in caso di sua assenza, dal vice presidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età.
Articolo 20) - Il consiglio di amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale od altrove purchè in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto.
Il consiglio è convocato con avviso spedito ai consiglieri e, qualora nominato, al sindaco, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo riduzione del termine a tre giorni in caso di urgenza.
L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica o in qualunque modo che sia idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della ricezione.
Articolo 21) - Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per audio e/o video conferenza alle condizioni previste dal successivo art.25.
Articolo 22) - Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, salvo che il consiglio di amministrazione sia composto da due soli membri.
Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da due membri, qualora i due amministratori non siano d'accordo sulla revoca di un eventuale delega conferita ad uno dei due, decadranno entrambi dalla carica.

Articolo 23) - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dello scopo sociale che non siano dalla legge o dallo statuto riservati all'esclusiva competenza dei soci.

L'organo amministrativo potrà, inoltre, nominare institori o procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 24) - La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico, ovvero al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati - se nominati - nei limiti della loro delega, od agli amministratori con firma congiunta o disgiunta secondo le modalità con le quali è stato a loro attribuito il potere di amministrazione al momento della nomina.

PRINCIPI DISCIPLINANTI RIUNIONI IN AUDIO E VIDEO CONFERENZA

Articolo 25) - Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 26) - La società può nominare, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore legale dei conti.

L'organo di controllo può essere costituito anche da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Nel caso in cui l'organo di controllo svolga anche la funzione di revisione legale dei conti, tale organo dovrà essere necessariamente composto da soggetti che, oltre ad essere dotati dei medesimi requisiti professionali previsti dall'art. 2397, co. 2, c.c. per i sindaci di S.p.a., dovranno essere scelti fra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2409-bis c.c.

Il revisore legale o la società di revisione, se nominati, potranno esercitare esclusivamente l'attività di revisione volta a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché a esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.

Articolo 27) - Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

BILANCIO E UTILI

Articolo 28) - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio

sociale a norma di legge che dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 29) - Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge, verranno destinati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI
ED ALTRI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Articolo 30) - La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso senza corresponsione di interessi, salvo patto contrario.

Il tutto nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari ed in particolare del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 e della deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

Articolo 31) - La società, ai sensi dell'art.2483 del codice civile, può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati.

La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea dei soci che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve in ogni caso essere verbalizzata da notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' BENEFIT

Articolo 32) L'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'articolo 3) del presente statuto determinandone il periodo di durata in carica ed il compenso.

Il/I soggetto/i responsabile/i è/sono denominato/i Responsabile/i dell'Impatto.

Articolo 33) La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune che sarà allegata al bilancio e dovrà includere:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con le caratteristiche descritte dall'allegato 4) alla L. 208/2015 e comprendente le aree di valutazione identificate nell'allegato 5) alla medesima legge;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società ed in ogni altra forma che il Responsabile/i dell'Impatto riterrà/riterranno utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune e di cui al precedente comma lettera b) verrà effettuata dalla società sulla base di standards di valutazione d'impatto riconosciuti a livello internazionale.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 34) - Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci ai quali, salva diversa delibera dell'assemblea, compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con

facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 35) - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaco (se nominato) ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sono devolute ad un arbitro alla cui nomina provvederà il presidente della camera di commercio del luogo in cui la società ha la sede legale entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Qualora il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al presidente del tribunale della circoscrizione dove è ubicata la sede legale della società. L'arbitro giudicherà, entro centoventi giorni dalla nomina, ritualmente e secondo diritto.

RINVIO

Articolo 36) - Per quanto non espressamente contemplato nelle presenti norme di funzionamento si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni, nonché alle previsioni dettati dai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e allegati.

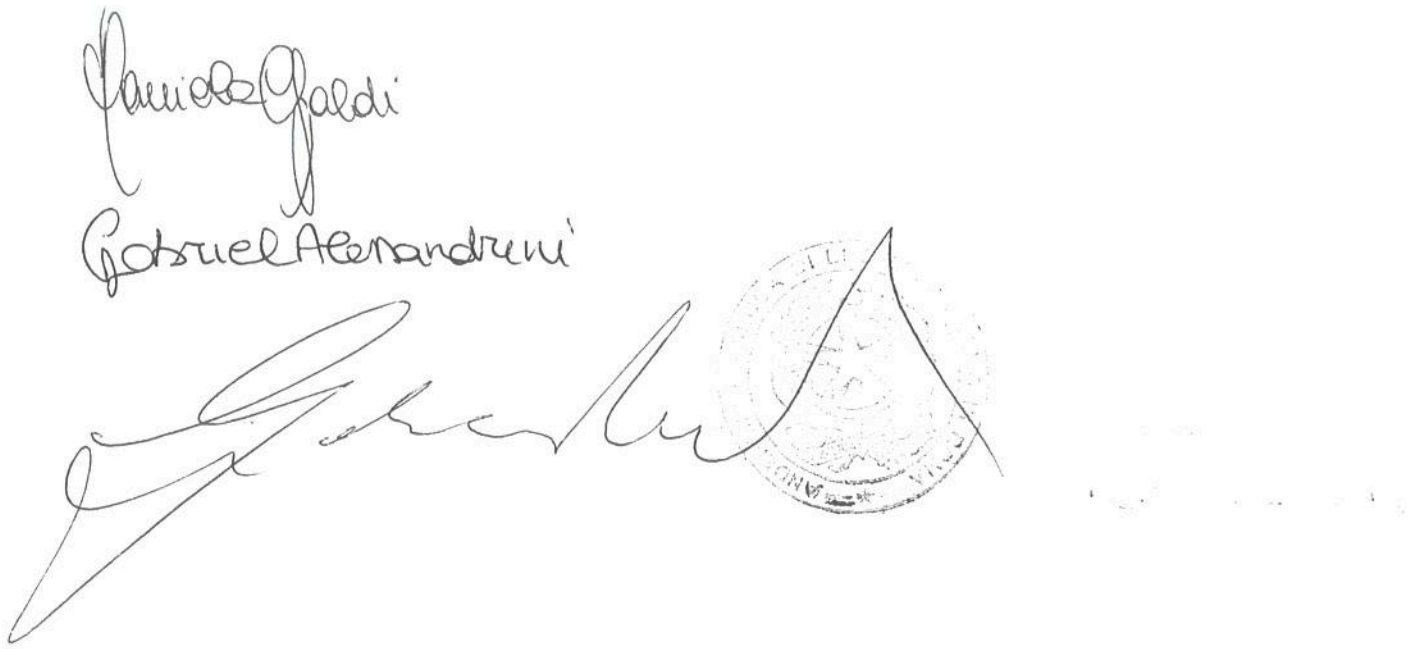

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto, Dott. Gianluca ANDERLINI, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato digitale in vigenza dal 23 luglio 2024 al 23 luglio 2027, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), CERTIFICO che la presente copia digitale in formato PDF/a non modificabile ed elaborata in supporto informatico, E' CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE ANALOGICO sia nell'atto - che ove prescritto negli allegati - a norma di legge custodito presso il mio studio. Ai sensi dell'articolo 22 D.lgs 7 marzo 2005 n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento originariamente cartaceo, formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale"
Roma, lì 29 dicembre 2025 nel mio studio in Viale dei Bastioni di Michelangelo 5a
File firmato digitalmente dal notaio Gianluca Anderlini